

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 260

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICELI, FRANCHI FRANCO, LO PORTO, PELLEGATTA, RALLO,
ALOI, FINI

Presentata il 3 agosto 1983

Parificazione dei corsi di studio presso le Accademie militari
e le scuole di applicazione d'arma ai corsi di laurea

ONOREVOLI COLLEGHI! — A tutti sono noti gli aspetti che caratterizzano i programmi di studio e il loro sviluppo, nelle accademie, nelle scuole d'applicazione di arma e negli altri istituti militari.

Ci riferiamo non solo alle materie di base — che si estendono ai problemi sociali, politici, economici, giuridici e tecnico scientifici — ma anche alla durata degli studi, al particolare clima di disciplina, all'impegno degli allievi, alla rigorosa selezione, al costante obbligo di frequenza.

Si tratta di studi che a nostro giudizio, possono essere pienamente parificati ai corsi di laurea che vengono svolti nel campo civile.

Da qui, la presente proposta di legge, che senza creare nuove università o nuovi organismi e quindi senza causare nuovi aggravii economici per lo Stato, prevede

l'automatica e piena parificazione alla laurea del titolo conseguito negli istituti militari.

Al termine del ciclo formativo di studi presso le accademie e le scuole di applicazione d'arma, gli ufficiali conseguiranno il titolo di dottore in scienze militari con la qualificazione derivante dagli specifici indirizzi seguiti. Le qualificazioni riguardano la difesa terrestre, la difesa navale, la difesa aeronautica, la sicurezza interna e la logistica.

Gli ufficiali transitati in servizio permanente effettivo, pur non provenendo dalle accademie e dalle scuole di applicazione d'arma (ad esempio quelli provenienti dal servizio di complemento o da altre posizioni), indipendentemente dal grado che ricoprono, potranno iscriversi, a domanda, ai relativi corsi di laurea,

senza l'obbligo della frequenza, ma con l'impegno di sostenere gli esami previsti. Ad essi sarà consentito di sostenere gli esami entro un limite di tempo inferiore a quello stabilito per l'intero ciclo di studio, ed utilizzando, eventualmente, in aderenza ai piani di studio, specifici titoli conseguiti presso le università, richiesti dai piani di studio.

Gli ufficiali che superano i corsi delle scuole di guerra delle tre forze armate, conseguono il diploma di specializzazione superiore in analogia a quanto praticato nelle università.

Al riguardo però si rende necessario stabilire, al fine di evitare squilibri nel trattamento del personale, che a coloro i quali, pur non provenendo dai corsi regolari delle accademie e delle scuole di applicazione d'arma, abbiano superato o superino i corsi delle scuole di guerra,

conseguendo la specializzazione superiore, venga riconosciuto anche il titolo di laurea in scienze militari.

È un provvedimento, questo, che peraltro ha quale fondamento la validità dei piani di studio delle scuole di guerra in relazione al conseguimento del titolo di laurea.

Con la parificazione dei titoli di studio militari a quelli universitari, sarà eliminata una delle carenze che incide sulla condizione umana e quindi sul morale del personale militare e in particolare si consentirà ai militari di potersi inserire, al termine del servizio, nella vita civile, con un titolo adeguato alla loro preparazione e alla loro cultura.

Il ministro della difesa, con propri decreti, d'intesa con il ministro della pubblica istruzione, indicherà le norme di esecuzione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I corsi di studio per la formazione degli ufficiali, presso le accademie e le scuole di applicazione d'arma, sono parificati, a tutti gli effetti, ai corsi universitari.

Agli ufficiali che superano l'intero ciclo degli studi di cui al precedente comma, è conferito il diploma di laurea in scienze militari con le seguenti qualificazioni che rispecchiano gli indirizzi seguiti:

- a) difesa terrestre;
- b) difesa navale;
- c) difesa aeronautica;
- d) sicurezza interna;
- e) logistica.

ART. 2.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo, che hanno compiuto il ciclo degli studi di cui all'articolo 1 nel periodo precedente alla emanazione della presente legge, potranno conseguire, a domanda, il diploma di laurea, secondo le modalità che saranno stabilite dal ministro della difesa di concerto con il ministro della pubblica istruzione.

Gli ufficiali transitati in servizio permanente effettivo, pur non provenendo dalle accademie e dalle scuole di applicazione, indipendentemente dal grado che rivestono, possono iscriversi, a domanda, ai relativi corsi di studio, senza l'obbligo della frequenza, ma con l'impegno di sostenere gli esami previsti. Agli stessi ufficiali sarà consentito di sostenere tutti gli esami entro un limite di tempo inferiore a quello stabilito per l'intero ciclo degli studi ed utilizzando, eventualmente, in aderenza ai piani di studio, specifici titoli conseguiti presso le università.

ART. 3.

Gli ufficiali che superano i corsi delle scuole di guerra conseguono il diploma di specializzazione superiore in analogia a quanto praticato nelle università.

A coloro i quali, pur non avendo seguito i corsi di studio presso le accademie e le scuole di applicazione d'arma, abbiano superato o superino i corsi di cui al precedente comma, conseguendo la specializzazione superiore, è riconosciuto anche il titolo di laurea in scienze militari.

ART. 4.

I diplomi di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 1 e 3, sono riconosciuti a tutti gli effetti civili.

ART. 5.

Il ministro della difesa d'intesa con il ministro della pubblica istruzione, è autorizzato ad emanare con decreto le norme per l'attuazione della presente legge.